

Pubblicato il 14/03/2022

N. 00513/2022 REG.PROV.CAU.
N. 01355/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1355 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Mauro Sandri, Arcangela
Spenillo, e Olav Gianmaria Taraldsen, con domicilio digitale come da PEC
da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, non
costituito in giudizio;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

- degli atti di accertamento di inosservanza dell'obbligo vaccinale e
contestuale sospensione ex art. 4 ter D.L. 44/2021, convertito dalla L.
76/2021, introdotto dal D.L. 172/2021 , con i quali è stata disposta la
sospensione con effetto immediato dei ricorrenti “dal diritto di svolgere
l'attività lavorativa, senza conseguenza disciplinari e con diritto alla
conservazione del rapporto di lavoro” con privazione della retribuzione e di

ogni altro compenso o emolumento, sino al completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021;

- dell'invito di cui all'art. 4-ter, comma 3, D.L. 44/2021;
 - del conferimento di delega e autorizzazione al trattamento dei dati personali ai fini della verifica dell'obbligo vaccinale Covid-19;
 - della Circolare Ministero della Giustizia, Dip. Amm. Penitenziaria, n.456756 del 9 dicembre 2021 e successive modifiche e circolari/atti ad esso correlati e/o derogativi;
 - del Decreto Legge n. 172 del 26 novembre 2021, art. 2, introduttivo dell'art. 4-ter del Decreto Legge n.44 del 1 aprile 2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.76 del 28 maggio 2021;
 - del Decreto Legge n.44 del 1 aprile 2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.76 del 28 maggio 2021;
 - del Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito con modificazioni dalla Legge 165 del 19 novembre 2021;
 - del Decreto Legge del 24 dicembre 2021 n. 221;
 - del Decreto Legge 7 giugno 2022, n.1;
- nonché ogni altro atto normativo e/o amministrativo presupposto, connesso e conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Considerato che il ricorso, prospettando in sostanza profili di illegittimità costituzionale della normativa concernente l'obbligo, per determinate categorie di personale in regime d'impiego di diritto pubblico, di certificazione vaccinale ai fini dell'ammissione allo svolgimento della

prestazione lavorativa, richiede adeguato approfondimento nella sede propria collegiale;

Ritenuto che, in relazione alla privazione della retribuzione e quindi alla fonte di sostegno delle esigenze fondamentali di vita, sussistono profili di pregiudizio grave e irreparabile idonei a dare ingresso alla chiesta tutela cautelare monocratica;

Ritenuto che al danno lamentato può ovviarsi accordando la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati, limitatamente alla disposta sospensione del trattamento retributivo, sino alla data della camera di consiglio del 30 marzo 2022 (ovvero degli esiti della stessa), che, nel rispetto dei termini posti dall'art. 55 cpa, va fissata per il definitivo esame collegiale dell'istanza cautelare;

P.Q.M.

accoglie l'istanza di misure cautelari provvisorie, limitatamente alla disposta sospensione del trattamento retributivo, fino al deposito della pronuncia da prendersi all'esito della camera di consiglio del 30 marzo 2022, che si fissa per il definitivo esame in sede collegiale dell'istanza cautelare.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità

nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Napoli il giorno 14 marzo 2022.

Il Presidente
Michelangelo Maria Liguori

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.